



Le novità in tema di scheda carburante

a cura di Chiumiento Roberto – Esperto in materia fiscale, Docente Scuola Superiore di Economia e Finanza

Com'è noto con il D.L. 13 maggio 2011, (convertito con modificazione dalla L. 106/2011) meglio noto come “decreto sviluppo”, il legislatore ha apportato novità significative in tema di semplificazione degli adempimenti tributari. In particolare nell'ambito della “gestione” relativa alla documentazione degli acquisti di carburanti per autotrazione, a distanza di un anno e mezzo dell'entrata in vigore della sopra citata norma dello stesso decreto (cfr. art.7, co.2, lettera p)) l'Agenzia delle Entrate fornisce i necessari chiarimenti, con la recente [circolare n.42/E del 9 novembre 2012](#).

Il testo normativo prevede che: “In deroga a quanto stabilito al co.1, i soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.605, non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento”.

Ebbene con il documento di prassi l'amministrazione finanziaria detta le linee guida necessarie a renderlo operativo, con il chiaro intento di promuovere l'utilizzo di modalità di pagamento tracciabili, favorendo, in tal modo, un processo di dematerializzazione dei documenti negli acquisti di carburante per autotrazione.

Naturalmente i principali destinatari della semplificazione “amministrativa” sono i soggetti titolari di partita IVA (imprenditori ed esercenti arti e professioni) per i quali la regolare tenuta della scheda carburante costituisce requisito necessario per la detraibilità dell'IVA e per la deducibilità del costo d'acquisto, in relazione all'imposizione diretta.

Tuttavia, ciò non toglie che la novità normativa potrebbe, in qualche maniera, riguardare anche i sostituti d'imposta, nell'ipotesi, ad esempio di trasferte dei propri dipendenti, che utilizzino l'auto propria per conto del datore di lavoro, sostenendo il relativo costo per il carburante impiegato. Ciò in quanto la tesi dell'amministrazione finanziaria propende per l'utilizzo di tale documentazione anche nell'ipotesi delle trasferte (cfr. circolare n.205/E del 12 agosto 1998) ancorchè, nei fatti, la procedura non appare di frequente utilizzo.

I chiarimenti di prassi

Si tenga preliminarmente presente, comunque, che il mezzo sostitutivo della scheda carburante, secondo i chiarimenti forniti dall'amministrazione finanziaria, richiede costanza e unitarietà: in pratica colui che sceglie di pagare il carburante con carte di debito e prepagate deve farlo per tutto il periodo d'imposta. In nessuna occasione può cambiare idea e saldare il conto mediante contanti, pena la perdita della detraibilità IVA e della deducibilità del costo. Pertanto i due metodi, ai fini della certificazione, sono alternativi:

- estratto conto per chi paga elettronicamente in via esclusiva sulla base delle nuove disposizioni;
- scheda carburante per chi sceglie i contanti o il metodo misto, nel rispetto della disciplina prevista dal DPR n.444/97.

Inoltre, come meglio precisato in seguito, la card deve essere necessariamente intestata al “titolare” dell’attività economica, artistica o professionale. Analizziamo nel dettaglio i chiarimenti forniti:

- la scelta del sistema di certificazione (scheda carburante o carta elettronica) riguarda il soggetto d’imposta e non gli autoveicoli. Pertanto, se un soggetto utilizza nell’ambito dell’attività più autoveicoli dovrà optare per un’unica soluzione in riferimento all’intero parco auto;
- l’esonero dall’obbligo di tenuta della scheda carburante riguarda solo coloro che effettuano gli acquisti di carburante utilizzando esclusivamente carte di credito, carte di debito e prepagate. Un utilizzo misto delle modalità di pagamento (contanti e carte di credito) comporta l’adozione della scheda carburante per tutti gli acquisti;
- non è necessario utilizzare la carta elettronica in maniera esclusiva per l’acquisto di carburante. Quindi, la stessa carta può essere utilizzata anche per effettuare altri acquisti. Ciò che importa è che l’acquisto di carburante avvenga mediante una transazione distinta rispetto ad eventuali altre transazioni che dovessero essere poste in essere in quel determinato momento;
- la mancanza di un obbligo in capo alle imprese individuali nonché in capo agli esercenti arti e professioni di tenere un conto corrente bancario o postale “dedicato” all’attività svolta, non implica la tenuta di una carta elettronica da utilizzare esclusivamente per l’attività d’impresa o di lavoro autonomo. In altri termini, ciò che è importante è che la transazione avvenga con carta elettronica intestata al soggetto esercente attività d’impresa o di lavoro autonomo, tuttavia con la stessa carta elettronica è possibile effettuare anche acquisti di natura “personale”;
- le carte di credito, debito e prepagate devono essere emesse da soggetti residenti nel territorio dello Stato ovvero dotati di stabile organizzazione in Italia.

La documentazione come prova dell’inerenza del costo

Quanto alla documentazione, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che non viene meno l’esigenza di disporre di una serie di elementi necessari a consentire la verifica dell’esistenza del diritto alla detrazione IVA e della deducibilità del costo nella misura spettante in capo all’acquirente. A tal fine è indispensabile ricollegare l’acquisto effettuato al soggetto che esercita un’attività d’impresa, arte o professione. Pertanto al fine di documentare correttamente l’operazione imputandola all’avente diritto è necessario (come sopra precisato) che il mezzo di pagamento sia intestato al soggetto che esercita l’attività economica, l’arte o professione e che dalla ricevuta bancomat o dall’estratto conto rilasciato dall’emittente della carta emergano gli elementi minimi necessari per l’individuazione dell’acquisto che potranno essere i seguenti:

- ✓ data del rifornimento,
- ✓ i dati del rifornitore;
- ✓ l’ammontare dell’importo corrisposto.

In pratica i requisiti più significativi che già l’art.3 del DPR n.444/97 imponeva a fini della compilazione della scheda carburante (cfr. circolare n.205/E del 12 agosto 1998). Non è più necessario, invece, provvedere ad annotare il numero dei chilometri percorsi nell’ambito del periodo di “durata” della scheda (che poteva essere mensile o trimestrale) né il numero di targa dell’autoveicolo. Tuttavia nella circolare viene precisato che, se dalla documentazione dovessero risultare ulteriori dettagli utili a collegare ogni singola

transazione ad uno specifico veicolo utilizzato per l'attività d'impresa, ciò consentirebbe vantaggio per i successivi controlli. Per esempio è il caso degli strumenti di pagamento dai quali emerge una rendicontazione distinta per ciascun autoveicolo utilizzato dal dipendente, anche ai fini del controllo interno di gestione.

La carta “fedeltà” non è idonea

Le novità introdotte dal c.d. “decreto sviluppo” non interessano e non sono applicabili al sistema delle “carte fedeltà” associate a contratti di “netting”, attraverso i quali le compagnie petrolifere offrono ai propri clienti la possibilità di effettuare gli acquisti di carburante per i propri automezzi utilizzando un'apposita tessera magnetica. In sostanza, il gestore dell'impianto di distribuzione, a fronte di un corrispettivo, esegue una serie di cessioni periodiche e continuative di carburanti alle imprese convenzionate con la società petrolifera. Si tratta di un sistema concettualmente diverso da quello di pagamento elettronico e, quindi, fuori dall'ambito applicativo delle modifiche apportate dal D.L. n.70/2011.

Dipendenti in trasferta

Come ricordato la scheda carburante è un documento obbligatorio per i soggetti titolari di partita IVA, esercenti attività d'impresa o arti e professioni, ai sensi del DPR n.444/97. I chiarimenti sulla istituzione, compilazione, tenuta e registrazione della scheda sono contenuti nella Circolare n.205/E del 12 agosto 1998. Pertanto la scheda carburante è utilizzata dai soggetti di cui sopra che, avendone la facoltà, intendono esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA, ed il diritto alla deduzione del costo relativo all'acquisto del carburante.

Ciò premesso, in caso di trasferta del dipendente, per conto del proprio datore di lavoro, per quanto riguarda i limiti di deducibilità in capo all'impresa, l'art.95 co.3 del Tuir (DPR n.917/86) prevede che:

se il dipendente ... sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ... al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza ... relativo ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motori diesel.

In questo caso il riferimento è ai costi chilometrici di esercizio pubblicati periodicamente dall'ACI in relazione a differenti classi di chilometraggio e non è rilevante il costo effettivo sostenuto dal dipendente il quale, a propria volta, avrà diritto al rimborso dell'indennità chilometrica forfetaria delle spese di viaggio sulla base del rimborso chilometrico ACI, riferito alla propria autovettura, per i chilometri percorsi ed annotati nella scheda carburante. Infatti la citata Circolare n.205/E, richiamando una precedente risoluzione (cfr. Circolare n.39 del 13 luglio 1977) dispone che:

per quanto concerne gli acquisti di carburanti fatti da dipendenti di soggetti d'imposta che utilizzano la propria autovettura per conto del datore di lavoro, la scheda carburante deve contenere gli estremi di individuazione del veicolo e i dati identificativi del dipendente intestatario del veicolo medesimo e dell'impresa soggetto d'imposta. Si precisa che l'indicazione dei chilometri percorsi va riferita esclusivamente ai consumi afferenti l'attività di impresa.

In sintesi, dunque il lavoratore dipendente che effettua una specifica trasferta per conto del proprio datore di lavoro utilizzando la propria autovettura, sarebbe tenuto a compilare

la suddetta scheda carburante per ottenere il rimborso delle “spese di viaggio”. Infatti il numero esatto dei chilometri percorsi, per la trasferta, rilevati dalla scheda, potrà essere assunto per calcolare l’indennità chilometrica, o in alternativa, si ritiene, per la refusione della spesa relativa al carburante.

Ora in presenza dell’adozione delle semplificazioni del c.d. “decreto sviluppo” che consentono l’utilizzo di carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari, anche il dipendente in trasferta potrà utilizzare per i pagamenti i predetti strumenti. Tuttavia considerato che il mezzo di pagamento deve essere intestato al soggetto che esercita l’attività economica, l’arte o la professione (e quindi il datore di lavoro) e che dalla ricevuta bancomat o dall’estratto conto rilasciato dall’emittente della carta devono emergere gli elementi minimi necessari per l’individuazione dell’acquisto, il sostituto d’imposta sarà agevolato sotto il profilo amministrativo, ma non mutano in capo a lui i criteri di deducibilità previsti dall’art. 95, comma 3 Tuir.

Laddove invece l’autovettura venga noleggiata dall’azienda ed assegnata al proprio dipendente per la singola trasferta, l’azienda rimborserà al dipendente il costo dei rifornimenti di carburante che questi effettivamente sosterrà nel corso della trasferta. Tale costo dovrà essere certificato da una scheda carburante compilata con i dati dell’autovettura presa a noleggio dall’azienda.

L’impresa dovrà registrare tra i propri costi l’importo indicato nella scheda carburante il quale risulterà deducibile fiscalmente dal reddito d’impresa, nella misura prevista. Non rilevano, in questo caso, le tabelle ACI dei costi chilometrici non essendo l’autovettura in oggetto di proprietà del lavoratore dipendente.

CONVEGNI
Dicembre 2012

Centro Studi Lavoro e Previdenza | Gruppo EUROCONFERENCE®
costruisci competenza

Convegno di Aggiornamento di 1 mezza giornata
» **CONGUAGLIO DI FINE ANNO E MODELLO CUD 2013**

FIRENZE 17 dicembre 2012	MILANO 18 dicembre 2012	TORINO 14 dicembre 2012
------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

[ACCEDE AL SITO](#)

Convegno di Aggiornamento di 1 mezza giornata
» **COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO ED ESCLUSIONI**

BOLOGNA 20 dicembre 2012	FIRENZE 18 dicembre 2012	MILANO 19 dicembre 2012	TORINO 17 dicembre 2012	VENEZIA 14 dicembre 2012
------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

[ACCEDE AL SITO](#)

Per ulteriori informazioni contatta il numero 045.506199 e_mail formazione@cslavoro.it www.cslavoro.it